

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2004, n. 0180/Pres.

Regolamento per la concessione alle sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 14 marzo 1988 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina il riparto tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 12 del 14 marzo 1988 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale), che, per espressa previsione di legge, interpretata tenendo conto delle modificazioni intervenute nella disciplina statale di riferimento, sono integrativi dei finanziamenti statali previsti dall'articolo 13 della legge n. 152 del 30 marzo 2001 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 12/1988, le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 152/2001, operanti nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 152/2001.

Art. 3
(Domanda di contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/1988, entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti aventi titolo devono presentare al Servizio per le professioni e gli interventi settoriali della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, apposita domanda di contributo corredata dai dati statistici riassuntivi dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. La domanda può essere presentata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata tramite il servizio postale; in questo secondo caso fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3,

della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Criteri per il riparto dei contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 12/1988, la somma annualmente disponibile per i fini di cui al presente regolamento è pari all'80 per cento della corrispondente disponibilità di bilancio e va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione all'attività dagli stessi svolta nell'anno precedente e dell'organizzazione degli uffici, secondo le seguenti percentuali:

- a) 78,60 per cento per l'attività svolta;
- b) 21,40 per cento per l'organizzazione degli uffici.

2. A tali fini, il Servizio per le professioni e gli interventi settoriali richiede annualmente alle competenti strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito MLPS) copia dei documenti indicati al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. n. 764 del 13 dicembre 1994 (Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale), tuttora parzialmente in vigore in base al comma 2 dell'art. 21 della legge n. 152/2001, che danno conto dell'attività e dell'organizzazione degli aventi titolo.

3. Per la ripartizione della quota del 78,60 per cento della somma disponibile, viene riconosciuto il punteggio già attribuito a ciascuno degli aventi titolo nelle tabelle statistiche riassuntive dell'attività svolta nell'anno precedente vidimate dalle competenti strutture periferiche del MLPS; per essere considerata ai fini del riparto, la sede provinciale deve aver realizzato direttamente attività che danno titolo all'assegnazione di almeno 400 punti.

4. Per la ripartizione della quota del 21,40 per cento della somma disponibile, si tiene conto del punteggio ricavato dalla somma dei punti attribuiti per l'attività svolta e di quelli spettanti per la presenza, presso la sede provinciale e le eventuali sedi zonali, di personale addetto all'attività di patrocinio con orario predefinito; per essere considerate ai fini del riparto, le sedi devono avere la seguente organizzazione:

- a) sede provinciale: almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa; l'orario di apertura al pubblico deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere;
- b) sede zonale: almeno un operatore (anche a tempo parziale purchè presti la sua attività per un numero di ore settimanali non inferiore a venti); l'orario di apertura al pubblico deve essere articolato in almeno tre giorni alla settimana e per tre ore giornaliere.

5. Il punteggio da assegnare per l'organizzazione degli uffici è il seguente:

- a) 1 punto per la sede provinciale in possesso dei requisiti richiesti;
- b) 1/2 punto per ogni sede zonale in possesso dei requisiti richiesti e purchè produca almeno 200 punti di attività

- c) 1 punto ogni 400 punti di attività (considerando complessivamente l'attività della sede provinciale e delle eventuali sedi zonali).

6. Nell'ipotesi in cui le sedi provinciali o zonali non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 4, lettere a) e b), non viene assegnato alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

7. Il contributo totale è dato dalla somma della quota spettante ai sensi del comma 3 e di quella spettante ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

Art. 5 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge regionale n. 12/1988, i contributi sono destinati al finanziamento delle spese per l'attività istituzionale e per l'organizzazione degli uffici.

2. I beneficiari sono tenuti a dimostrare il regolare impiego dei contributi regionali. A tale fine, i beneficiari stessi, una volta utilizzati i contributi medesimi entro l'anno in cui sono stati erogati,⁽¹⁾ devono presentare al Servizio per le professioni e gli interventi settoriali, a titolo di rendiconto e secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico delle spese sostenute.

2 bis) L'elenco analitico delle spese sostenute deve essere presentato al Servizio competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione.⁽²⁾

3. I fondi non utilizzati entro la data di presentazione del rendiconto devono essere restituiti alla Regione; copia della documentazione atta a dimostrare la restituzione dei fondi non utilizzati deve essere allegata al rendiconto.

4. Su specifica richiesta del beneficiario adeguatamente motivata, il Servizio per le professioni e gli interventi settoriali può concedere la proroga del termine per la presentazione del rendiconto. Tale proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a due mesi.

5. La mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito al comma 2 bis,⁽³⁾ ovvero fissato dalla Regione ai sensi del comma 4, preclude al beneficiario la possibilità di concorrere al riparto successivo.

(1) Sostituite parole da art. 1, comma 1, D.P.Reg. 27/10/2005, n. 0379/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

(2) Comma aggiunto da art. 1, comma 2, D.P.Reg. 27/10/2005, n. 0379/Pres.

(3) Aggiunte parole da art. 1, comma 3, D.P.Reg. 27/10/2005, n. 0379/Pres.